

P.A.R.V.A. Casa delle donne – APS

Verbale dell' Assemblea straordinaria del 18 NOVEMBRE 2022

In data 18 novembre 2022, alle ore 18:00, si è riunita – in 2^ convocazione – presso la sede sociale in Via Vetulonia 21 - Viterbo, l'Assemblea dell'Associazione P.A.R.V.A. Casa delle donne - APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art.14 dello Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione Vanda Fontana che, constatato che sono presenti a vario titolo **n. 18 (diciotto)** socie/i aventi diritto al voto su n. 20 socie/i iscritte/i all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni delle/dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita** ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, e chiama a fungere da segretaria/o verbalizzante della seduta Pier Giuseppe Arcangeli

Si evidenzia che partecipano all'assemblea :

Vanda Fontana – *in presenza*

Marina Palleschi – volontaria- *in presenza*

Antonella Canali- volontaria- *in collegamento audio-video*

Filomena Sbocchia- volontaria- *in collegamento audio-video*

Maria Teresa Muratore- volontaria – *in presenza*

Luciana Ciocchetti- volontaria – *per delega a Marina Palleschi*

Anna Buccella- volontaria – *in coll. audio-video*

Ilaria Sofia Arcangeli- volontaria – *in collegamento audio-video*

Pier Giuseppe Arcangeli – volontario- *in presenza*

Sabrina Sciarrini- volontaria - *assente*

Elisabetta Scalisi- volontaria – *con delega a Maria Teresa Muratore*

Piero Caraba – volontario – *in coll. audio-video*

Rosa Riggio- volontaria – *in coll. audio-video*

Patrizia Cerretti- volontaria – *in coll. audio-video*

Alessandra Antonini- volontaria – *in coll. audio-video*

Antonino Titone- volontario – *in coll. audio-video*

Rosa Brancatella- volontaria - *assente*

Carmela Grassotti- volontaria – *in coll. audio-video*

Maria Grazia Chetta – volontaria – *in coll. audio-video*

Bruno Mongiando- volontario – *in presenza*



Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno e dà lettura del nuovo Statuto, già trasmesso nei giorni precedenti alle/ai socie/i volontarie/i per email

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

La Presidente informa l'Assemblea che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore così come indicato nella comunicazione inviata alla Associazione dall'Ufficio RUNTS – Procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS ex art. 54 D.Lgs.117 del 2017 e artt.31-33 del DM 106//2020.

La modifica che si propone è quindi necessaria per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) operativo dal 23 novembre 2021.

La Presidente presenta quindi alle/ai partecipanti la bozza di Statuto nuovo, procedendo alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto ed evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

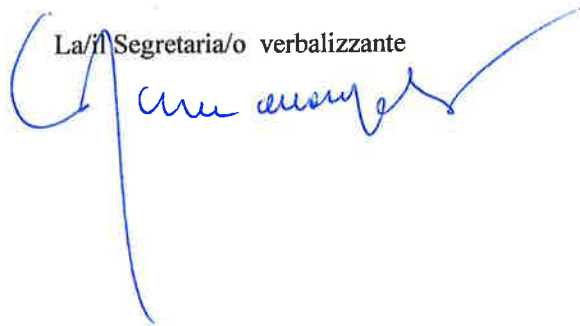
La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto all'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:30

La Presidente



La/il Segretaria/o verbalizzante



Viterbo, 18 novembre 2022



STATUTO dell'Aps P.A.R.V.A. / Casa delle donne

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo delle socie/i previsto dalla legge, con sede in Viterbo, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "P.A.R.V.A./ Casa delle donne - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "P.A.R.V.A. / Casa delle donne - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità, scopi e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore delle proprie associate e degli associati e delle donne in generale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere i), l), v), w) del Codice del Terzo Settore. L'Associazione si ispira alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011, ratificata con la Legge n.77 del 27 giugno 2013.

Art. 4. L'Associazione si propone i seguenti scopi :

- a) lo studio e la divulgazione del "pensiero femminile";
- b) la promozione di servizi di assistenza ad aderenti ed utenti sulla base della disponibilità delle diverse professionalità e competenze interne dell'associazione;
- c) la promozione di attività di sostegno, studio, ricerca e consulenza , attività di servizio a favore delle donne ;
- d) la realizzazione di un'organizzazione in rete;



- e) la gestione di attività coerenti con gli obiettivi civili e culturali del progetto associativo, direttamente o tramite le/gli associate/i;
- f) la promozione e la realizzazione di attività e di spazi per iniziative anche in collaborazione con altre realtà associative, che condividano le finalità culturali e sociali del progetto;
- g) la promozione e/o lo sviluppo di attività di formazione e di orientamento in favore delle donne e della loro cultura ;
- h) la promozione di attività anche imprenditoriali coerenti con il progetto associativo, favorendo la partecipazione delle lavoratrici, l'avvio al lavoro delle giovani generazioni, la riqualificazione e cambiamento degli stili di vita;
- i) la promozione e lo svolgimento di attività culturali, artistiche, di spettacolo e turistiche, su tematiche connesse alle finalità dell'Associazione;
- j) la promozione di iniziative -anche in collaborazione con altre realtà associative- inerenti al contrasto della discriminazione, vessazione, bullismo e cyber-bullismo, violenza nei confronti delle donne in ogni ambito istituzionale, inclusa la famiglia, compresa la possibilità di costituirsi parte civile nei processi in materia di violenze di genere sulle donne di qualsiasi età, cittadinanza, provenienza geografica e religione;
- k) la promozione e la realizzazione di attività di "prevenzione primaria e secondaria della violenza contro le donne" anche di supporto ad altre associazioni già operanti sul territorio;
- l) la promozione e/o la gestione di progetti e iniziative nell'ambito di programmi locali, nazionali, europei e internazionali coerenti con le finalità dell'Associazione.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate/i o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni con le Istituzioni, con Amministrazioni ed Enti locali, altri Enti del Terzo Settore , soggetti privati sia italiani che stranieri.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.



Socie/i

Art. 7. Possono diventare socie/i dell'Associazione tutte/i coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socia/o è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socia/o deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione della/ del socia/o è annotata nel Libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessata/o specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socia/o entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri delle/dei socie/i

Art. 10. Le/i socie/i hanno il diritto di essere informate/i su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere elette/i alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascuna socia/o ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi alla Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Esse/i hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

Le/i socie/i hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le/i socie/i che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Perdita della qualità di socia/o

Art. 11. La qualità di socia/o si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socia/o per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socia/o è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) la/il socia/o esclusa/o ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontarie/i

Art. 12. Sono volontarie/i le/gli associate/i che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività della/del volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Alla volontaria/o possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dalla/dal volontaria/o possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria/o è socia/o o



associata/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontaria/o l'associata/o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le/i socie/i che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurate/i contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le/i socie/i volontarie/i sono iscritte/i in un apposito registro.

Sostenitrici/ori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitrici e sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. Le sostenitrici e i sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratrici e lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/dei proprie/i associate/i, purché non volontarie/i, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici e lavoratori impiegate/i nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontarie/i o al 5 % del numero delle/dei proprie/i associate/i.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle/dei socie/i;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.



L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutte/i le socie/i: ciascun/a associata/o ha diritto a un voto se iscritta/o nel libro delle/degli associate/i da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dalla/dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle/degli associate/i.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutte/i le socie/i, anche se sospese/i o escluse/i in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- 
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'associata/o contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle/degli associate/i, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altra/o aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i. Ciascuna/o aderente può essere latrice/tore di un numero massimo di 3 deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno 3/4 delle/degli associate/i e con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 delle/gli associate/i.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dalla/dal Segretaria/o dell'Assemblea e sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o stesso.

./.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, elette/i dall'Assemblea, fatta eccezione per le /i prime amministratrici/ amministratori che sono nominate/i dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e le/i sue/suoi componenti sono rieleggibili.

Tutte/i le/i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra le/i proprie/i associate/i , dagli enti associati.

Non può essere eletta/o consigliere, e se eletta/o decade dal suo ufficio, l'interdetta/o, l'inabilitata/o, la/il fallita/o, o chi è stata/o condannata/o ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le/I consigliere/i entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito alle/agli amministratrici/amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle/dei consigliere/i.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza delle/dei consigliere/i.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle/dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea delle/dei socie/i.

Nello specifico:

- elegge tra le/i proprie/i componenti la/il Presidente;
- elegge tra le/ii proprie/ componenti la/il Vice-presidente;

- 
- elegge la/il Tesoriera/tesoriere e il/la Segretaria/o;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuove/i socie/i;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dalla/dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socia/o.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile una/uno o più consigliere/e, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle/dei non elette/i. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, le/i nuove/i Consigliere/i scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consigliere/i in numero superiore alla metà, la/il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La/il Presidente

Art. 26. La/Il Presidente è la/il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzata/o a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altre/i consigliere/i o socie/i con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dalla/dal Vice-Presidente vicaria/o.

./.



In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente la/il Presidente.

La/il Tesoriera/e

Art. 27. Alla/Al Tesoriera/e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Alla/Al Tesoriera/e può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dalla/dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

La/il Segretaria/o

Art. 28. Alla/Al Segretaria/o spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Alle/Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno delle/dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. L. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà



atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alle amministrate e agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisore/i legali iscritte/i nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea delle/dei socie/i elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisora/e legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare una/un Revisora/e legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea delle socie/i può eleggere la/il Revisora/e dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative delle/degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di una/un socia/o, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici/ori, associate/i, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori e altre/i componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle/degli associate/i;
- b) registro delle volontarie/i;



libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro socie/i, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea delle/dei socie/i, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione delle/dei socie/i per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate alla/al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a € 100 mila annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle/ai componenti degli organi di controllo e alle/ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra le/i socie/i ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle/ai socie/i.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO			
Registrato a Viterbo il	23 NOV 2022	al n.	3185 Serie 3
pagato, con Mod. F 23, Euro		ESE NTE	
		Il Funzionario (*) Romano Ester	
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mori			